

**IN BREVE n. 030-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSIONE INTEGRATIVA - NESSUNA DIFFERENZA TRA UOMO e DONNA**

Le pensioni integrative se erogate da compagnie assicurative non possono porre differenze né di contributi, né di prestazioni in relazione al sesso: uomini e donne devono pagare lo stesso contributo per avere la stessa pensione alla medesima età.

Lo dice la Covip nella circolare protocollo n. 3378/2011 in relazione alla sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 1 marzo 2011 (causa C-236/09) con effetto dal 21 dicembre 2012: divieto alle Compagnie assicurative di utilizzare il sesso quale criterio ai fini del calcolo dei premi w delle prestazioni assicurative.

Secondo la Covip non interesserebbe i fondi pensione che erogano direttamente le prestazioni, senza tramite di compagnie assicurative.

In precedenza secondo il DLgs 198/2006 era possibile alle imprese assicurative praticare differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al sesso a condizione che, in base a dati attuariali e statistici, il fattore sesso fosse determinante nella valutazione dei rischi.

**IN ALLEGATO A PARTE - COVIP Circolare prot. 3378 del 20.06.2011  
(documento 161)**

## **BASTA COI SACRIFICI DEI PENSIONATI E DEI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO**

Oltre che dal fisco che dai pensionati e dai lavoratori dipendenti trae le maggiori risorse fiscali, costoro sono anche torchiate dalle manovre correttive di bilancio!

Anziché tagliare e ridurre le spese, ancora una volta si punta sui pensionati e pubblici dipendenti, molto più facili da strizzare.

L'inflazione a ripreso a galoppare mentre pensioni e stipendi rimangono al palo, provocandone mese dopo mese un netto impoverimento.

E' semplice attingere sulle pensioni e sulle buste paga sia con prelievi fiscali sia con tagli retributivi.

Poiché si sbandierano frutti sull'evasione fiscale, perché queste maggiori risorse, derivate dalla lotta all'evasione e alla elusione, non vengono adoprare a attenuare gli impatti delle categorie già colpite dalle precedenti manovre: blocco della perequazione automatica del 2007, blocco degli aumenti contrattuali in relazione alla svalutazione monetaria, tagli delle pensioni di reversibilità connessi al reddito del coniuge superstite e così via...l'elenco sarebbe lungo.

Perché non diamo dei veri tagli ai benefici in quegli organi direttivi, amministrativi, politici nei quali, spesso e volentieri, si scopre che qualcuno viene indagato o addirittura incriminato, per

corruzione o altro. Strutture, spesso veri e propri istituti di parassitologia, dove si pensa solo allo spreco senza limiti, per il bene e gli agi dei suoi componenti e si trascurano le necessità del cittadino che ha lavorato una vita e di quello che ancora lavora e che non riesce ad arrivare alla fine del mese col suo stipendio.....

## **LAVORATORE DIPENDENTE** da Sole 24 ore di lunedì 11.07.2011

### **Requisiti tipici della subordinazione**


Articolo 2094 del Codice Civile

E' lavoratore subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"

Articolo 2222 del Codice Civile

E' lavoratore autonomo colui che svolge una attività lavorativa "senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

### **Identikit del rapporto**



**01 | REQUISITO PRINCIPALE**

- assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro

**02 | REQUISITI SUSSIDIARI**

- qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto (*nomen juris*)
- assenza di rischio
- inserimento nell'organizzazione
- continuità della prestazione
- osservanza di un orario di lavoro
- forma e modalità della retribuzione (fissa e a cadenza periodica)
- oggetto della prestazione (obbligazione di mezzi o di risultato)
- esecuzione personale della prestazione lavorativa
- proprietà o meno degli strumenti di lavoro
- obbligo di giustificare o meno le assenze
- diritto alle ferie
- esclusività della prestazione a favore di un solo datore di lavoro

**03 | OBBLIGHI DELLE PARTI**

**del datore di lavoro**

- pagamento della retribuzione
- consentire la prestazione

**del lavoratore**

- diligenza
- obbedienza
- fedeltà

Il “codice” di comportamento che condiziona il dipendente, dentro e fuori l’azienda, contiene degli obblighi alla cui osservanza il lavoratore è tenuto per legge, senza necessità di specifici accordi tra le parti.

La loro violazione comporta, oltre alla possibilità di applicare sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto del datore di lavoro al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dal dipendente con la propria condotta.

*Corte di Cassazione sentenza n. 394 del 12 gennaio 2009*

## **SANATORIA PARTITE IVA CESSATE**

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E/2011, ha istituito il codice tributo 8110 che deve essere utilizzato, per versare la sanzione ridotta, dai soggetti titolari di partita IVA che intendono sanare ai sensi dell’art. 23 comma 23 del D.L. n. 98/2011, l’omessa presentazione nei termini della dichiarazione di cessazione di cui all’art. 35 comma.3 DPR n. 633/72.

Decreto legge n.78 del 6 luglio 2011

Articolo 23 comma 23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

DPR n.633 del 26 ottobre 1972

Articolo 35 comma 3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

*Si possono chiudere le partite IVA inattive entro il 4 ottobre 2011 utilizzando il modello F24 coi dati identificativi, pagando 124 euro. Il codice del tributo è 8110; sul mod. F24 va indicato il numero della partita Iva da chiudere e non serve la presentazione della dichiarazione di cessazione.*

*La sanatoria è preclusa se la violazione è già stata contestata.*

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione n.72/E dell’ 11.07.2011  
(documento 162)**

## **MANOVRA TREMONTI - VITALIZI e PENSIONI**

**Il costo dei vitalizi**, spesa per gli ex parlamentari che hanno maturato il diritto a un assegno, una volta raggiunti i limiti di età, è pari a **218,3 milioni di euro**.

Per vitalizio si intende la rendita percepita dal parlamentare (ivi compresi anche i consiglieri regionali!) che abbia completato almeno un mandato al compimento dei 65 anni di età (tale limite può scendere fino al limite dei 60 anni di età in relazione al numero di anni di mandato parlamentare svolti). L'importo del vitalizio varia a seconda degli anni di mandato e varia da un minimo del 20% a un massimo del 60% dell'indennità parlamentare.....

L'attuale manovra prevede tagli notevoli sulla perequazione automatica della pensioni INPS e INPDAP, ma non risulta nessun blocco sui vitalizi, peraltro con evidenti regalie sulle prestazioni! Se vengono richiesti sacrifici, perché solo su alcune categorie si abbatte la scure?

Allargare la manovra alle pensioni (vitalizi!) dei politici sarebbe un atto di giustizia sociale e potrebbe permettere di mitigare i tagli alle pensioni INPS e INPDAP.

### **FERIE - UN DIRITTO IRRINUNCIABILE**

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, ma vanno ottemperate con le esigenze dell'azienda secondo principi di correttezza e buona fede.

Il lavoratore propone al proprio datore di lavoro il periodo di ferie e il datore di lavoro ne stabilisce la fruizione in relazione alle esigenze dell'impresa, potendo negare il periodo e spostarlo ad altra data. In particolare, il lavoratore non può di per sé determinare il periodo di godimento delle ferie, come è illegittimo da parte del datore di lavoro il diniego assoluto al lavoratore di usufruire delle ferie, potendo, oltre alla sanzione amministrativa, essere tenuto anche ad un risarcimento dell'eventuale danno del dipendente.

Il 30 giugno è scaduto il termine entro il quale i datori di lavoro avrebbero dovuto concedere ai propri dipendenti le ferie maturate e non godute relative ai 18 mesi precedenti e il 16 agosto scadrà il termine per il pagamento dei contributi sulle ferie non godute.

**IN ALLEGATO A PARTE - Annotazioni sulle ferie dell'ospedaliero (documento 163)**

### **INPS - CONGEDO DI MATERNITA' e PATERNITA' IN CASO DI PARTO PREMATURO**

Nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare, offrendo allo stesso tempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.

Tale possibilità è riconosciuta anche al padre se ricorre una delle seguenti situazioni: decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre.

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima, nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato sia dovuto ad altri motivi.

*Inps - messaggio n. 14448 dell' 11 luglio 2011*

*vedi anche sentenza Corte Costituzionale 116/2011*

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14448 dell'11.07.2011  
(documento 164)**

**CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 116 del 4.04.2011  
(documento 104)**

## **FERIE e IMPIEGO A PART-TIME**

Nel caso di tempo parziale verticale, il lavoratore a part time non può intervallare spezzoni di ferie fra le giornate nelle quali il lavoratore non sia tenuto a prestare la propria opera; pertanto, in tal caso, le ferie non possono essere considerate interrotte se non vi sia stato un effettivo rientro in servizio. *Cons. Stato, Comm. spec., 21 dicembre 1992 n. 200*

## **SANITA' - CHI FIRMA LE FERIE**

Caratteristica delle funzioni di primario ospedaliero è l'attribuzione del potere di firma ufficiale sulle cartelle cliniche, nonché il potere di concedere permessi e ferie al personale, mentre rientra nella normale attività sanitaria l'assunzione di responsabilità connesse alla terapia dei malati affidati alle cure del medico ricorrente.

*Pret. Roma, 23 giugno 1997*

## **CONGEDO STRAORDINARIO - INDENNITA' ECONOMICA 2011**

Col messaggio 14568 del 13 luglio 2011, a parziale correzione del precedente messaggio 13013, l'INPS comunica l'importo dell'indennità per il congedo straordinario che è pari a 44.276,32 euro di cui 33.290 a titolo di indennità economica annua e 10.0986,32 per la copertura della contribuzione previdenziale figurativa.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14568 dell'13.07.2011  
(documento 165)**

**Vedi anche 151 INPS Messaggio 13013**

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: GIUGNO 2011

Aggiornato il 14 luglio 2011

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>102,6</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+2,7</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+4,1</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 14/07/2011 per il mese di GIUGNO**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
<b>2009</b> %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
<b>2010</b> %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b> %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7						

da Tax & Lex

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."*

Pertanto i seguenti suggerimenti forniti fino ad ora valgono solo per il calcolo degli incrementi avvenuti fra il 1995 e il 2010.

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2011**

L'indice Istat relativo al mese di giugno è pari a 102.6%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto è **2,088403%** (rif. legge 297/82).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75% del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).